



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 2 del Registro Data 20/01/2025	Oggetto: ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE) DELLA DONAZIONE MODALE RELATIVA ALLA SOMMA DI EURO 5.000,00 (EURO CINQUEMILA VIRGOLA ZERO) DA PARTE DELLA SOCIETÀ "TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A." DI SERRA RICCÒ (GE)
--	---

L'anno Duemilaventicinque, il giorno Venti del mese di Gennaio alle ore 15:43 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
NEGRI ANGELA	Sindaco	P	
PARODI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P	
BOTTA DANIELA	Assessore	P	
MORESCO FRANCESCO	Assessore	P	
BAGNASCO ELISABETTA	Assessore	P	
Presenti N. 5	Assenti N. 0		

Presiede il Sindaco, SINDACO NEGRI ANGELA. **Partecipa il Segretario Generale RAMOINO ROBERTA.**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'unita relazione-proposta di cui all'oggetto, corredata dei pareri di cui all'art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato nonché del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ove richiesti dalla legge, che vengono allegati all'originale della presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove richiesti dalla legge, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dichiarare con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

PREMESSO che con nota del 12.12.2024, avente ad oggetto *“Donazione modale di somma di modico valore a favore del Comune di Serra Riccò (GE)”*, acquisita al protocollo comunale il 31.12.2024 al n. 0012853 la Società *“TIMOSSİ COMMERCIALE S.P.A.”* con sede legale a Serra Riccò (GE) in via Chiappella n 7, C.F. e P.IVA 00263520108, iscritta alla CCIAA di Genova (GE) ha manifestato, nella persona del proprio Legale rappresentante, Sig.ra Timossi Elisabetta la libera e consapevole volontà di donare a questo Comune (GE) la somma di € **5.000,00** (Euro cinquemila virgola zero), da destinarsi al finanziamento di alcuni eventi socio-culturali (rappresentazioni teatrali) da svolgersi - nei primi mesi del 2025 - presso il teatro di proprietà della Curia, *“La Lanterna Magica”*, ubicato nella frazione di Pedemonte;

PRECISATO che la Parrocchia di San Rocco – stante la proprietà curiale della struttura di Via Campo Poggio è stata resa edotta dell’iniziativa socio-culturale che l’Amministrazione di governo vorrebbe realizzare per offrire momenti di svago/aggregazione alla propria comunità, nei mesi più freddi dell’anno;

CONSTATATO che la Parrocchia di San Rocco non ha espresso contrarietà alla messa a disposizione dei locali del Teatro *“La Lanterna magica”*;

PREMESSO che la donazione è il contratto con il quale una persona arricchisce l’altra per mero spirito di liberalità, attribuendole un diritto proprio, già presente nel proprio patrimonio o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Perché si abbia una donazione devono ricorrere sia un elemento soggettivo, cioè la volontà di arricchire un’altra persona sia un elemento oggettivo, ovvero l’arricchimento altrui, cui corrisponde l’impoverimento del donante. In particolare, la donazione della Società *“TIMOSSİ COMMERCIALE S.P.A.”*, sopra descritta:

- è disposta ai sensi dell’art. 769 del Codice Civile per spirito di liberalità, ovvero per volontà del donante di porre in essere un’attribuzione gratuita spontanea;
- è posta in essere ai sensi dell’art. 770, comma 1 del Codice Civile, quale attestato di stima e riconoscenza nei confronti dell’Ente, per l’attenzione da sempre riservata dall’Amministrazione comunale alle iniziative di interesse socio-culturale, che, finiscono per essere un’occasione di svago oltre che di crescita culturale per la comunità locale;

PRECISATO che la donazione in oggetto è una donazione modale in considerazione del fatto che alla stessa è apposto un *“modo”*, chiamato anche onere.

Infatti, con la richiamata Nota del 12.12.2024, la Società *“TIMOSSİ COMMERCIALE*

S.P.A. di Serra Riccò (GE) - nella persona del suo Presidente, Sig.ra Timossi Elisabetta - ha chiarito che la somma di denaro, oggetto della donazione, dovrà essere utilizzata a copertura delle spese connesse all'organizzazione di alcune rappresentazioni teatrali. Con la donazione modale, di cui si occupa l'art. 793 del Codice Civile, il donante attribuisce qualcosa al donatario con l'obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo.

“Il modo” o “onere” non è, dunque, un corrispettivo stabilito dal donante a carico del donatario affinché questo ultimo riceva un bene o una somma di denaro: infatti, la donazione rimane pur sempre una liberalità, cioè è posta in essere con la funzione di arricchire il donatario.

Se il donatario per proprio comportamento colpevole e negligente non è in grado di realizzare il *“modo”* o *“onere”*, allora dovrà risarcire il danno al soggetto in favore del quale doveva essere eseguita l'obbligazione modale (tale soggetto può essere sia il donante sia un soggetto terzo indicato dal donante) e la donazione sarà risolta per inadempimento. Mentre se il donante non ha nessuna colpa per il mancato raggiungimento del *“modo”* o *“onere”*, il modo si estingue – ex art. 1256 Codice Civile - considerandosi non apposto e la donazione non comporterà più alcun obbligo o limitazione per il donatario;

DATO ATTO che l'accettazione di donazioni da parte dei Comuni non è più soggetta ad autorizzazione prefettizia. Infatti, l'art. 1 della Legge 22 giugno 2000 n. 192 recante *“Modifica dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 473 del codice civile”* ha previsto anche l'abrogazione della Legge 21 giugno 1896, n. 218, che recava: *“Competenza dei Prefetti ad autorizzare le Province, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili”*;

CONSTATATO che la donazione della Società “TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A.”, sopra descritta, considerato il suo importo – rapportato al fatturato del donante - si configura quale donazione di cosa mobile di modico valore, con la conseguenza che per produrre gli effetti suoi propri, è sufficiente l'accettazione da parte di questa Amministrazione Comunale, in qualità di donataria.

Infatti, l'art. 783, comma 1 del Codice Civile stabilisce che *“La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purchè vi sia stata la tradizione”*;

PRESO ATTO che il motivo della liberalità che ha spinto il donante a disporre della sopra quantificata somma di denaro in favore del Comune di Serra Riccò (GE) non è contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

CONSIDERATE le finalità di svago/aggregazione sociale e di crescita culturale alle quali finisce per assolvere l'iniziativa che l'Amministrazione comunale vorrebbe realizzare;

RITENUTO, pertanto, doveroso accettare la donazione modale della quale si tratta;

RITENUTO necessario conformarsi al vincolo di destinazione, apposto dal donante, e quindi, utilizzare la somma di € 5.000,00 (Euro CINQUEMILA /ZERO) per la copertura delle spese connesse all'organizzazione di alcune rappresentazioni teatrali da tenersi nei primi mesi del 2025 all'interno del Teatro "La Lanterna Magica", a Pedemonte;

ESPRESSA da parte del Sindaco pro tempore, a nome di tutta la Comunità di Serra Riccò (GE), gratitudine e particolare apprezzamento nei confronti della Società "TIMOSSI COMMERCIALE S.P.A." per aver espresso la volontà di donare a questo Comune la somma di denaro in questione;

RITENUTO che nel caso di specie, l'accettazione della donazione da parte dell'Ente, avuto riguardo alla natura giuridica ed alla condizione del donante, rende assai improbabile l'eventualità di una revocazione della donazione, consentita dall'art. 800 del Codice Civile oltre che all'ingratitude del donatario (ipotesi non configurabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale), alla sopravvenienza di figli del donante qualora questi non ne avesse o ignorasse di averne al momento della donazione (ipotesi non configurabile nei confronti di una Società Commerciale);

PRECISATO che ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e ss.mm.ii. **non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni "i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461"**;

PRECISATO che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 5 del D.M. 02/10/2002, pubblicato nella G.U. 15/11/2002, n. 268, inattuazione dell'art. 100, comma 2, lett. m) del T.U.I.R.;

VISTO il combinato disposto :

- **dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.** ai sensi del quale *"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."*;
- **dell'art. 100, comma 2, lett. m), primo periodo del T.U.I.R.** ai sensi del quale sono deducibili *"... m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti"*

istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. ...”;

PRECISATO che per usufruire dell’agevolazione è necessario che le erogazioni siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti e **con l’indicazione, nella causale, del preciso riferimento all’art. 100, comma 2, lettera m) del TUIR;**

CHIARITO che nel caso di specie - oggetto della presente – si è in presenza di una **“Donazione”** e non di una **“Sponsorizzazione”**, avuto riguardo alla circostanza che la Società **“TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A.”** ha manifestato per il tramite del proprio Rappresentante legale la volontà di versare alle casse comunali una somma di danaro senza aspettarsi la stampa del nome o logo aziendale sui materiali pubblicitari dell’evento socio-culturale di aggregazione, riassunto in premessa. Infatti, la sponsorizzazione - che non ricorre nel caso di specie - si realizza quando chi versa delle risorse o cede beni o servizi si aspetta qualcosa in cambio. **La differenziazione tra “Donazione”** - nella quale prevalgono finalità filantropiche del donante - **e la “Sponsorizzazione” rileva ai fini fiscali.** A tal uopo, va osservato che la sponsorizzazione è sempre un’attività fiscalmente rilevante; quindi l’ente che riceve delle risorse o un bene/servizio dovrà emettere fattura. Nel caso della Donazione, l’ente che ne beneficia è tenuto a rilasciare una apposita quietanza contenente: i dati dell’azienda donatrice e l’importo della donazione; la data e le modalità di versamento; gli estremi che, eventualmente, consentono al donatore di accedere ai benefici fiscali previsti;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, rispettivamente a cura del Responsabile dei Servizi alla persona e del Responsabile del Servizio finanziario;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di accettare – come di fatto accetta - la donazione modale di modico valore, proposta dalla Società **“TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A.”** - con sede legale a Serra Riccò (GE) in via Chiappella n 7, C.F. e P.IVA 00263520108, iscritta alla CCIAA di Genova (GE), con conseguente introito del relativo importo, pari ad € 5.000,00 (Euro

cinquemila/zero) allocato nel Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2024 del 28/03/2024, esecutiva ai sensi di legge: Piano Finanziario 2.01.01.02.002 “Contributo per manifestazioni culturali”- CAP 117;

2. di dare atto che la donazione della somma di € 5.000,00 (Euro cinquemila/zero) è stata disposta dalla Società “TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A.” a favore del Comune di Serra Riccò (GE) con uno specifico vincolo di destinazione (c.d. “modus” o “onere”): finanziamento di eventi socio-culturale da tenersi presso i locali del Teatro “La Lanterna Magica” di proprietà della Parrocchia di San Rocco;

3. di ribadire che la Società “**TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A.**” **ha manifestato**, per il tramite del proprio Rappresentante legale, **esclusivamente la volontà di versare alle casse comunali una somma di danaro senza aspettarsi la stampa del nome o logo aziendale sui materiali pubblicitari degli eventi socio-culturale**, sopra descritti;

3bis. di dare atto che a norma dell’art. 793, comma 2, del Codice Civile, il Comune di Serra Riccò (GE) è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata;

4. di dare atto che per la donazione di cui all’oggetto sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 783, comma 1 del Codice Civile ai sensi del quale “*La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purchè vi sia stata la tradizione*”;

5. di demandare al Responsabile dell’Area economico- finanziario, Dott. Marco Giaretti l’adozione di tutti gli atti di competenza, necessari e conseguenti al presente provvedimento per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnico-contabile;

5 bis. di demandare al Responsabile dei Servizi Socio Culturali nella persona della Dott.ssa Rosa Olivieri l’adozione di tutti gli atti di competenza, con l’impegno di utilizzare la somma, oggetto della donazione de qua per le finalità di cui al punto n. 2 della presente Deliberazione;

6. di impegnarsi a fronte del concreto utilizzo della somma di denaro, ricevuta in donazione, a trasmettere al donante un rendiconto di tutte le iniziative ed attività realizzate dall’Ente grazie alla liberalità ricevuta. In ogni caso, l’Ufficio segreteria provvederà alla trasmissione di copia della presente Deliberazione - una volta pubblicata , a norma di legge - alla Società donante;

7. di manifestare- a nome di tutta la comunità locale - alla Società “TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A.” apprezzamento per il generoso atto di liberalità posto in essere a sostegno delle iniziative di svago/aggregazione sociale e crescita culturale, richiamate in premessa;

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato:

a) all’Albo Pretorio on line del Comune di Serra Riccò (GE), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

b) nel portale “*Amministrazione trasparente*” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;

9. di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

Il Sindaco
NEGRI ANGELA
(Firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
RAMOINO ROBERTA
(Firmato digitalmente)



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale N. 20240546 del 31/12/2024

OGGETTO: ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SERRA RICCO' (GE) DELLA DONAZIONE MODALE RELATIVA ALLA SOMMA DI EURO 5.000,00 (EURO CINQUEMILA VIRGOLA ZERO) DA PARTE DELLA SOCIETÀ "TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A." DI SERRA RICCO' (GE)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

Data 09/01/2025

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO SOCIOCULTURALE
OLIVERI ROSA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale N. 20240546 del 31/12/2024

OGGETTO: ACCETTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE) DELLA DONAZIONE MODALE RELATIVA ALLA SOMMA DI EURO 5.000,00 (EURO CINQUEMILA VIRGOLA ZERO) DA PARTE DELLA SOCIETÀ "TIMOSSÌ COMMERCIALE S.P.A." DI SERRA RICCÒ (GE)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

Data 09/01/2025

Il Responsabile del Servizio
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
GIARETTI MARCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000 e dell'art. 32, legge n. 69/2009)

E' stata comunicata con lettera n., in data, ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs.267/2000);

Il responsabile del procedimento

OLIVERI ROSA